

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CUP F81J21000090001

CIG A02905F862

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del Servizio di Pronto intervento sociale (P.I.S.) nell'ambito della Quota Servizi Fondo povertà 2021 per i cittadini residenti nei Comuni di Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale, siano essi beneficiari o non beneficiari del Reddito di cittadinanza, che si trovano in situazione di emergenza sociale, privi di una rete familiare e sociale di supporto.

Non sono rilevati rischi da interferenza, per i quali sia necessario adottare misure specifiche di sicurezza (DUVRI).

Le prestazioni oggetto del servizio sono previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno finanziate con la Quota Servizi Fondo Povertà 2021; il pronto intervento sociale trova la sua definizione nelle "Linee guida per l'impiego della quota servizi fondo povertà 2021" che riprende la legge 328/2000 (scheda leps Pronto intervento sociale) e le "Le linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia".

Il P.I.S. è un servizio in grado di intervenire tempestivamente negli orari e nei giorni di chiusura dei servizi consortili per 365 giorni all'anno per garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in situazione di emergenza, con problematiche a rilevanza sociale, realizzando una prima lettura del bisogno e predisponendo un primo progetto d'aiuto alla persona o al nucleo familiare, garantendo la continuità dell'intervento fino alla presa in carico da parte del servizio sociale.

Il servizio intende rispondere all'incremento di situazioni di isolamento sociale e di rischio per la popolazione fragile del territorio.

ART. 2 DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

La durata del Servizio oggetto della presente procedura aperta è fissata in 26 mesi da Dicembre 2023 a Gennaio 2026, e, comunque, sino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

ART. 3 VALORE DELL'APPALTO

Ammontare dell'appalto:

Il prezzo a base d'asta, determinato in relazione alla durata dell'appalto di 26 mesi è di € **79.462,50**.

Il valore stimato complessivo massimo dell'appalto è quantificato in € **95.355,00**, IVA esclusa, per il periodo di aggiudicazione, tenendo conto di un eventuale incremento massimo delle prestazioni del 20% del valore iniziali.

La base d'asta è stata determinata nel seguente modo:

- € 26,25 orari per gli operatori previsti dal presente capitolato (educatori professionali e oss) per un monte ore complessivo di 1.690 per la durata dell'appalto
- € 32.500 quota forfettaria massima prevista per la centrale operativa telefonica per tutta la durata dell'appalto

- € 2.600 per la pronta accoglienza per un numero stimato di 26 notti.

Rischi da interferenze:

L'analisi svolta per individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza relativo alle interferenze è pari a zero.

ART. 4 RIDUZIONE DELL'APPALTO

Nel corso dell'esecuzione dei Servizi il C.I.S.S.A. può chiedere, e l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, una riduzione dell'importo contrattuale fino ad un massimo del 20% (art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023) ed un conseguente riduzione prestazionale.

Eventuali incrementi prestazionali, alle condizioni tutte del contratto, sono ammissibili nel limite del valore stimato dell'appalto.

ART. 5 DESTINATARI e FINALITÀ'

Il Servizio è finalizzato a:

- fornire risposte immediate a cittadini fragili che si trovano in situazione di emergenza sociale indifferibile, attivando e collaborando successivamente con i Servizi Sociali Territoriali alla loro riapertura ordinaria;
- garantire la reperibilità telefonica e un tempestivo intervento anche nel luogo nel quale si manifesta l'emergenza sociale, prevalentemente ma non esclusivamente negli orari di chiusura dei Servizi Sociali Territoriali;
- fornire una risposta tempestiva ed appropriata agli operatori dei servizi di emergenza territoriali (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Ospedali), alla committenza e in caso di emergenza alla cittadinanza;
- attivare progetti d'intervento individualizzati a breve/medio termine per la soluzione dell'emergenza e monitoraggio di progetti a bassa soglia;
- predisporre e facilitare la presa in carico da parte Servizio sociale territoriale, se di pertinenza, o il corretto invio ai servizi competenti specialistici o di altro territorio;
- predisporre l'invio ai Servizi di tutte le informazioni inerenti l'intervento effettuato.

Tra i **destinatari**, siano o meno beneficiari di Reddito di cittadinanza/assegno di inclusione, si possono individuare diverse tipologie:

- adulti in difficoltà e a rischio sociale
 - persone vittime di violenza
 - persone anziane e/o con disabilità
 - minori
- tenendo conto di eventuali protocolli e prassi già esistenti per l'intervento su ciascuna tipologia di utenza.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Pronto intervento sociale prevede l'attivazione di una centrale operativa telefonica e di un numero verde, contattabile dagli stakeholders presenti sul territorio che attivano il servizio mediante un primo contatto telefonico, nel quale l'operatore del centralino valuta il tipo di richiesta.

Il centralino rimane attivo negli orari di chiusura del servizio e specificatamente:

- dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 08.00 del giorno seguente,
- il venerdì dalle 14.00 alle 08.00 del giorno seguente
- il sabato, la domenica, i festivi e giornate infrasettimanali di chiusura del servizio sociale con copertura di 24 ore;

Il centralino, valutata la richiesta ricevuta, potrà richiedere l'intervento dell'operatore reperibile che, analizzata la situazione, potrà coinvolgere le FFOO, il pronto intervento sanitario, le risorse del volontariato o gestire direttamente la situazione recandosi sul posto o sostenendo telefonicamente il soggetto.

Gli interventi diretti da parte degli operatori del PIS potranno essere attivati, sia per far fronte ad eventi emergenziali sia su segnalazione dei servizi sociali, qualora si ravvisi la necessità di prevedere passaggi di monitoraggio o interventi diretti in situazioni di grave vulnerabilità e in situazioni di urgenza, nelle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 20.00,
- il venerdì dalle 14.00 alle 20.00,
- il sabato, la domenica e i festivi dalle 9.00 alle 20.00;

Dalle ore 20.00 alle 08.00 il numero verde supporta nell'eventuale richiesta di intervento al 112.

Le telefonate e gli interventi svolti saranno registrati su apposita scheda informatizzata accessibile all'équipe e ai responsabili del CISSA per garantire un tempestivo monitoraggio delle attività svolte e la continuità delle prese in carico.

L'équipe curerà inoltre attività di prevenzione e monitoraggio rivolti alla popolazione fragile individuata dal servizio sociale anche su segnalazione della rete.

Al bisogno l'équipe può attivare una pronta accoglienza all'interno di strutture convenzionate adeguate alla specifica utenza fino a 26 notti complessive per l'intera durata dell'appalto. E per un massimo di 3 notti consecutive a soggetto.

Qualora non venisse totalmente utilizzata la quota prevista per la copertura dei pernottamenti in Pronta accoglienza, potrà essere trasformata in ore di intervento.

Le attività sono supervisionate da un Coordinatore che deve garantire di essere raggiungibile dagli stessi operatori del Pis per confronto/consulenza.

Il Coordinatore individuato dovrà quotidianamente comunicare ai referenti individuati dalla Stazione appaltante gli aggiornamenti sugli interventi telefonici e in presenza effettuati negli orari di chiusura del servizio sociale concordando le successive azioni dell'intervento.

Le comunicazioni dovranno avvenire tramite apposita modulistica e contatto telefonico.

Gli orari individuati potranno essere oggetto di modifica in relazione all'emergere di bisogni differenti previo accordo con la stazione appaltante.

ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva del Consorzio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023.

ART. 8 REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE PRESENZE

Il soggetto aggiudicatario si impegna a :

- utilizzare un sistema informatico per la rilevazione e registrazione delle ore di intervento svolte dai propri operatori;
- trasmettere al Consorzio entro i primi 15 giorni di ogni mese la rendicontazione delle ore effettive di servizio svolte nel mese precedente, distinta per ogni operatore e riassuntiva per attività riferite al Fondo Povertà, come da successive indicazioni che saranno condivise fra Consorzio e Impresa, in base agli schemi forniti dal Consorzio;
- inviare mensilmente un prospetto riepilogativo delle ore effettivamente erogate nel mese per ciascuna attività oltre ai tabulati mensili utilizzati per la rilevazione quotidiana della presenza degli operatori;
- trasmettere al Consorzio, trimestralmente e comunque al termine del periodo di affidamento, una relazione consuntiva relativa all'andamento della gestione ed all'attività svolta, utile ai fini della rendicontazione e della valutazione in merito alla congruità degli interventi ed ai risultati conseguiti, contenente elementi qualitativi e quantitativi sull'andamento tecnico del servizio. Il Cissa svolgerà verifiche a campione circa la corrispondenza dei dati contenuti nel prospetto riepilogativo con quanto contenuto nei fogli firma.
- redigere i progetti individuali e compilare la modulistica in uso presso l'ente, compresa la rilevazione semestrale dei dati, la cartella informatizzata in uso presso il Consorzio, per quanto di competenza e la modulistica prevista dal Ministero in ordine al Fondo Povertà, oltre che all'inserimento dei dati nelle piattaforme ministeriali.

L'Impresa è responsabile della gestione da parte degli operatori della corretta compilazione di tutta la documentazione necessaria per la conduzione del Servizio e per l'erogazione degli interventi, nonché del corretto utilizzo delle procedure informatiche in uso con aggiornamento costante di tutti i dati.

ART. 9 VERIFICA DEGLI INTERVENTI

Il Servizio di pronto intervento sociale (P.I.S.) è tenuto a dotarsi, per ogni persona in carico, di una specifica scheda utente, che viene messa a disposizione del Servizio Sociale territoriale.

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:
 - l'andamento del servizio;
 - la qualità delle prestazioni;
 - il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
 - la congruità degli interventi e i risultati conseguiti.

La ditta è comunque tenuta a collaborare per l'attivazione delle ulteriori verifiche che il Consorzio riterrà opportune.

2. Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dal Consorzio che verificherà le specifiche situazioni con il Coordinatore del Servizio dell'appaltatore.

3. Eventuali disguidi e ritardi nell'adempimento del Servizio saranno immediatamente contestati in forma scritta e autorizzeranno l'Ente ad applicare le sanzioni indicate agli artt. 27 e 28 del presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 10 PERSONALE

Per il Servizio oggetto del presente servizio il soggetto aggiudicatario fornirà, in numero sufficiente al corretto espletamento dello stesso, operatore/i in possesso di uno dei seguenti titoli:

Operatore centrale telefonica

Operatore socio sanitario(O.S.S.) in possesso dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 46–5662 del 25 marzo 2002 “Recepimento dell'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell'Operatore socio sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”, ed in particolare in possesso dell'attestato di qualifica professionale di “Operatore socio sanitario” conseguito dopo il superamento delle prove finali di idoneità professionale dei corsi di prima formazione, di riqualificazione o dei percorsi modulari, autorizzati dalla Regione Piemonte.

Educatore professionale in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali postsecondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Università (L. 845/78; D. M. 27 luglio 2000);
- laurea in scienze dell'educazione - indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale (D. M. 11/02/1991, D. M. 17/05/1996, D. M. 03/11/1999);
- laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520.

Gli operatori dovranno altresì possedere i seguenti requisiti generali:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- essere in possesso della patente di guida tipo B e disporre di un autonomo autoveicolo assicurato anche per il trasporto di terzi, con il quale garantire un servizio di accompagnamento dell'utente. In caso di utilizzo da parte dei dipendenti di mezzi propri l'impresa è tenuta ad effettuare i rimborsi chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali siano previste le coperture assicurative di cui all'art. 28 del presente capitolato.
- certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio.
- esperienza maturata con almeno due delle tipologie indicate tra i destinatari del Servizio come all'art. 5 del capitolato

L'aggiudicatario dovrà individuare un Operatore con funzione di **coordinamento** che deve possedere un'esperienza certificata dall'impresa presso cui ha svolto tale servizio. Il coordinatore manterrà i rapporti con il Consorzio.

SOSTITUZIONI: sarà cura dell'Impresa garantire la sostituzione del personale assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale:

- 1.1. fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del Consorzio e dell'Impresa dalla quale risultasse non opportuna la sostituzione, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del Servizio a seguito di specifica segnalazione da parte del Consorzio, entro 15 giorni lavorativi, comunicando tempestivamente al Responsabile di Area Territoriale le modalità della sostituzione mediante con altri operatori aventi le medesime caratteristiche.
- 1.2. In ogni caso, per tutte le assenze impreviste o gravi impedimenti da parte degli operatori impegnati nel Servizio, l'Impresa garantirà l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare a situazioni di emergenza e garantire la realizzazione delle attività di cui al presente capitolato
- 1.3. Sarà cura dell'impresa aggiudicataria monitorare le eventuali inadempienze ed irregolarità commesse dal proprio personale nel corso degli interventi professionali, assumendosi l'onere della sostituzione in caso di verifiche di performance negativa, anche su segnalazione dello stesso Consorzio.
- 1.4. In caso di reiterato malfunzionamento del Servizio il Consorzio ha la facoltà di rescindere il contratto.
2. Nei confronti del proprio personale l'Impresa dovrà applicare gli standard normativi, previdenziali e assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo previsto dal CCNL di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e, se esistenti, dai contratti territoriali.
3. In caso d'incidenti agli utenti e/o incidenti o infortunio degli operatori dell'Impresa impiegati per la gestione del Servizio, incorsi durante lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, l'Impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio, al quale dovrà anche essere trasmessa copia della denuncia, corredata di una relazione sull'accaduto.
4. È fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.
5. Tutti gli operatori dell'impresa aggiudicataria sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Devono altresì avere un'etica adeguata alla professione che svolgono e rispettare quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l'estensione nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi del codice disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
6. Il personale addetto al Servizio deve essere assunto alle dipendenze dell'impresa aggiudicataria, con la quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. Gli operatori dell'impresa aggiudicataria prestano la loro attività senza vincolo di subordinazione al personale del Consorzio, in raccordo con il servizio sociale consortile collaborando con Coordinatori di Area e con il Responsabile di Area Territoriale .
7. Gli operatori devono partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento e verifica

previsti a livello consortile e di unità operativa; partecipare agli incontri delle equipe multidisciplinari; collaborare con le risorse formali e non del territorio.

8. L'impresa dovrà fornire agli operatori un tesserino/documento di riconoscimento, attestante l'effettivo inserimento nel Servizio.

L'Impresa dovrà individuare un Coordinatore per il Servizio che dovrà garantire la predisposizione della documentazione, della rendicontazione delle attività e partecipare ai momenti di verifica dell'andamento del servizio ogni volta che si renderanno necessari e su richiesta del Consorzio.

ART.11 COORDINATORE

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale presenta una notevole complessità organizzativa; pertanto determinante per la buona qualità del servizio è l'attività di coordinamento del servizio da parte del soggetto aggiudicatario attraverso l'individuazione di una figura preposta, con monte-ore adeguato. Il soggetto aggiudicatario è quindi tenuto a garantire il coordinamento del servizio utilizzando personale apposito (Responsabile-Coordiatore), che deve rispondere dell'organizzazione dell'attività e deve essere in possesso di tutte quelle conoscenze tecniche, amministrative, di organizzazione del lavoro, che gli consentano di coordinare adeguatamente il servizio. Tali figure devono inoltre possedere un'esperienza almeno triennale nel coordinamento e nell'organizzazione del lavoro di servizi analoghi, maturata presso Enti pubblici.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire una continua reperibilità della figura del coordinatore (per l'intera settimana lavorativa).

Il Coordinatore sarà l'interlocutore del Consorzio in merito ad ogni comunicazione relativa alla gestione operativa ed organizzativa del servizio e dovrà fungere da tramite tra Consorzio – personale in servizio – soggetto aggiudicatario.

Il coordinatore, oltre alle responsabilità definite dal soggetto aggiudicatario, dovrà:

- a) assumere la funzione di referente privilegiato, garantendo il raccordo costante di informazioni sull'andamento dei servizi, anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;
- b) partecipare regolarmente alle riunioni di verifica e programmazione con il competente referente del Consorzio;
- c) operare sinergicamente con il Consorzio per la programmazione e la gestione del servizio
- d) garantire il corretto funzionamento di tutte le attività, evidenziando l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento, e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
- e) rendersi garante della predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista;
- f) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo delle modalità operative dei singoli operatori, assicurando caratteristiche di uniformità delle procedure utilizzate;
- g) gestire e controllare il personale (mansioni, turni, presenze, assenze, sostituzioni, affiancamenti, ecc..
- h) garantire e organizzare con tempestività le sostituzioni ed assumere eventualmente una funzione di jolly in caso di assenze improvvise e non immediatamente sostituibili dell'operatore presente sul caso;
- i) assicurare una visione d'insieme dell'andamento dell'intero Servizio e monitorarne le eventuali criticità;
- j) essere il punto di riferimento per qualsiasi problema evidenziatosi, con il compito, ove necessario, di facilitare i rapporti con i vari livelli di responsabilità e di competenza (del soggetto aggiudicatario, del Consorzio, degli utenti del Servizio) per la risoluzione dei problemi stessi;

- k) vigilare sul corretto utilizzo degli strumenti utilizzati dall'operatore per la rilevazione degli interventi presso l'abitazione dell'utente e rendersi garante della corretta rendicontazione da trasmettere alla sede centrale del Consorzio;
- l) vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento degli operatori.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà garantire la reperibilità telefonica del coordinatore dotandolo di apparecchio telefonico cellulare.

ART. 12

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario, all'avvio del servizio, dovrà trasmettere al Consorzio, l'elenco nominativo degli operatori ed i loro *curricula* professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Tale prassi dovrà essere adottata anche nel caso di successive eventuali sostituzioni o nuove assunzioni.

Ogni operatore dovrà esibire in modo ben visibile il tesserino con il nome e cognome, la qualifica e l'indicazione del soggetto aggiudicatario.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:

- a) rapportarsi all'assistito rispettando la sua privacy, la sua personalità, nonché il suo patrimonio culturale, politico e religioso;
- b) saper rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei singoli, utilizzando gli strumenti professionali e di servizio;
- c) comprendere le esigenze e le aspettative del cittadino, garantendo una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, adeguata ai compiti professionali previsti;
- d) garantire l'informazione tempestiva agli operatori sociali e sanitari di riferimento a fronte di situazioni di rischio per la tutela della persona assistita;
- e) rispettare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, evitando pertanto di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio intervento; gli operatori sono autorizzati a discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori sociali e sanitari titolari del progetto individuale o con le FF.OO;
- f) garantire il rispetto del disposto del D.Lgs. 196/2003, in relazione al quale dovranno essere espressamente individuati, da parte del soggetto aggiudicatario, quali incaricati del trattamento dei dati personali;
- g) garantire il passaggio dell'informazione sulle condizioni degli utenti, nel caso di sostituzioni e, qualora si renda necessario, anche l'affiancamento "in situazione";
- h) provvedere alla puntuale e corretta registrazione informatizzata sia degli interventi svolti a domicilio degli utenti sia delle riunioni con gli altri operatori, utilizzando gli strumenti previsti dal soggetto aggiudicatario;
- i) provvedere alla predisposizione, compilazione ed aggiornamento della documentazione richiesta per la rendicontazione Fondo Povertà quota servizi 2021;
- j) osservare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio.

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte degli assistiti; l'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta della Stazione Appaltante, di allontanamento immediato del personale.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, gli Enti contraenti potranno chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione formale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a limitare il turn over del personale, prevedendo idonei strumenti per garantire continuità di intervento.

ART. 13

CONTINUITÀ' DEL SERVIZIO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Deve essere garantita l'effettiva e costante presenza del personale, senza alcuna soluzione di continuità e diminuzione. E' necessario, quindi, predisporre un adeguato meccanismo di sostituzioni per ferie, malattie, congedi in genere, tale da non comportare alcuna riduzione del contingente di personale preposto.

Nel caso di assenza del personale a qualunque causa imputabile, sarà onere e cura del soggetto aggiudicatario provvedere alla sua immediata sostituzione con personale avente pari requisiti professionali e soggettivi.

La presenza degli operatori deve essere rilevata con un sistema informatizzato.

ART.14

ASSORBIMENTO DEL PERSONALE GIA' IN SERVIZIO

Il concessionario è tenuto a valutare prioritariamente il riassorbimento nel proprio organico del personale già operante alle dipendenze dell' operatore economico uscente , così come previsto dall' art. 57 D.Lgs 36/2023.

ART. 15

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Sono a carico del soggetto aggiudicatario:

- a) la messa a disposizione, in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento del servizio, di operatori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del Capitolato;
- b) la comunicazione tempestiva all'utente di eventuali variazioni di orario e di personale, preventivamente concordate con il Consorzio;
- c) la segnalazione al Consorzio di ogni nuova assunzione allegando il relativo *curriculum*;
- d) la tempestiva sostituzione del personale;
- e) il coordinamento del servizio;
- f) riunioni/tempo dedicato, sia dal Coordinatore che dagli Operatori, all'attività di organizzazione e di verifica interna del Servizio;
- g) la fornitura agli operatori di materiale e dispositivi per la protezione individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo i guanti monouso per l'igiene personale degli utenti, i camici, grembiuli, calzature, guanti di gomma per la pulizia degli ambienti, prodotti di igiene ecc.), nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.);
- h) il rispetto della tempistica individuata per la trasmissione della documentazione inerenti la rilevazione dell'attività svolta a favore dei soggetti beneficiari del servizio;
- i) rilevare, in modo informatizzato, la presenza degli operatori e rendersi garante della corretta rendicontazione da trasmettere alla sede centrale del Consorzio;
- j) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale, la supervisione dei casi;
- k) gli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio, o richiesti dal Consorzio, avvalendosi di automezzi propri;
- l) costo del carburante e trasporti degli utenti che si rendessero necessari, utilizzando automezzi in dotazione al soggetto aggiudicatario o propri degli operatori;
- m) costi delle polizze assicurative;
- n) la rilevazione e la registrazione informatizzata dei singoli interventi;
- o) l'eventuale partecipazione, su richiesta del Consorzio, del Coordinatore a incontri di coordinamento locali;
- p) il rimborso delle spese per la pubblicazione come previsto dal Disciplinare.

Le linee telefoniche e la strumentazione varia (p.c., fotocopiatrici, telefoni cellulari ecc) del Consorzio non sono a disposizione del personale del soggetto aggiudicatario. Pertanto sono ad

esclusivo carico del medesimo le spese telefoniche e di strumentazione connesse all'espletamento dell'attività e all'organizzazione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela della privacy.

Il soggetto aggiudicatario deve altresì garantire:

- a) che il personale incaricato delle prestazioni sia munito di documento atto al riconoscimento da parte dell'utente;
- b) la partecipazione del personale ad iniziative promosse dal Consorzio per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- c) un'organizzazione del servizio compatibile sia con le caratteristiche di estensione e di dispersione territoriale proprie del Consorzio.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto, della perfetta riuscita del servizio, dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità amministrativa e dei danni cagionati dal suo personale a terzi anche attraverso l'utilizzo di beni di proprietà del Consorzio.

Le prestazioni sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse: ne consegue che il soggetto aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo, neppure parzialmente, l'esecuzione del servizio, salvo essere stato esplicitamente autorizzato, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

Tale eventuale inadempienza legittimerà l'immediato incameramento del deposito cauzionale.

Il Consorzio non è tenuto al pagamento dei salari ai dipendenti del soggetto aggiudicatario nel caso in cui quest'ultimo non li avesse regolarmente retribuiti.

Non verranno autorizzate cessioni di crediti da parte del soggetto aggiudicatario, salvo che le stesse siano previste da norme di legge. Le eventuali sostituzioni di lunga durata dovranno essere comunicate al Cissa entro 5 giorni successivi a quello in cui si sono verificate.

Inoltre il gestore del servizio è obbligato a trasmettere un recapito telefonico e/o mail, al CISSA al fine di consentire una tempestiva comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni attinenti l'andamento del servizio stesso.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire il coordinamento del servizio utilizzando personale apposito che deve rispondere dell'organizzazione dell'attività prevista e deve essere in possesso di tutte quelle conoscenze tecniche, amministrative, di organizzazione del lavoro, che gli consentano di coordinare adeguatamente il servizio.

L'Aggiudicatario provvederà a comunicare il nominativo del proprio Coordinatore. La sua eventuale sostituzione dovrà essere comunicata entro 5gg (cinque giorni). Il coordinatore, competente e accettato dall'Amministrazione appaltante, dovrà essere rintracciabile attraverso recapito telefonico, disponibile a partecipare ad incontri promossi dal CISSA per affrontare le problematiche inerenti il servizio, e alle riunioni previste.

L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di un sistema informatico per la rilevazione e registrazione delle ore di intervento svolte dai propri operatori.

L'Aggiudicatario, mensilmente, in allegato alla fattura, dovrà inviare un prospetto riepilogativo delle ore effettivamente erogate nel mese da ciascun operatore.

Sarà cura dell'aggiudicatario conservare tutti i documenti comprovanti i servizi svolti degli operatori impegnati nelle attività, (es. copia del cedolino delle bollature o in caso di utilizzo di foglio firma, gli stessi debitamente sottoscritti dall'operatore/i referente/i e dal coordinatore del servizio). Il Cissa svolgerà verifiche a campione circa la corrispondenza dei dati contenuti nel prospetto riepilogativo con quanto contenuto nei documenti comprovanti la presenza in servizio degli operatori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, sopralluoghi e controlli per verificare:

- l'andamento del servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle disposizioni impartite dal Consorzio;
- il grado di soddisfacimento dell'utenza;

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità del servizio, il Consorzio potrà provvedere d'ufficio, previa diffida, ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

ART. 16

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO VERSO IL PERSONALE

E' fatto obbligo di applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e, per quanto riguarda le Cooperative Sociali, quello relativo ai lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimenti lavorativi, sottoscritto dalle maggiori Organizzazioni Sindacali.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto aggiudicatario, sia nei confronti del Consorzio, sia nei confronti di terzi. Gli enti si riterranno sollevati da ogni responsabilità civile e penale, anche rispetto a terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o dei soci tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi o da altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. I suddetti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro territoriali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e territoriali di lavoro anche nei rapporti con i soci. È vietata, in ogni caso e per qualsiasi operatore impiegato, l'applicazione di regolamenti o di altre norme interne che stabiliscano condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Contratto Collettivo.

Non è ammessa l'applicazione del salario convenzionale.

Gli obblighi di cui sopra vincolano il soggetto aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dello stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicatario dovrà assorbire nel proprio organico il personale assunto dall'impresa dell'appalto in scadenza, riconoscendo l'inquadramento, il livello retributivo e l'anzianità acquisita, fatta salva la rinuncia individuale.

Il soggetto aggiudicatario fornirà, periodicamente e comunque in misura non superiore a tre mesi, a richiesta del Consorzio, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nel presente servizio appaltato.

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei Servizi di cui al

presente Capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito.

Il soggetto aggiudicatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario riconosce che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto stesso ed il proprio personale dipendente.

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n°146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", il soggetto aggiudicatario, in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione tempestiva alla direzione del Consorzio e avvisare gli utenti, garantendo i servizi minimi essenziali.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

ART. 17

RAPPORTI CONSORZIO- AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà nominare una figura di coordinamento del servizio così come previsto al precedente art. 11.

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi ad essere a disposizione del Consorzio per:

- la risoluzione di eventuali problemi di vario genere che sorgessero nell'espletamento del servizio convenzionato;
- per le riunioni periodiche con la cadenza prevista con i referenti del Consorzio, per fornire la più ampia informazione inerente l'attività espletata.

Inoltre dovrà garantire la più ampia collaborazione funzionale, in merito al servizio oggetto del contratto, dei propri operatori con gli operatori del Consorzio.

Dall'affidamento della gestione non deriverà per il Consorzio l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con i singoli operatori del soggetto aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile del corretto adempimento delle condizioni dell'appalto.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto la sostituzione o la nuova assunzione di operatori, allegando il relativo curriculum formativo e professionale.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare formalmente al contraente eventuali iniziative in qualche modo connesse all'esecuzione del Servizio oggetto della presente gara.

ART. 18

VIGILANZA E CONTROLLI

Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, sopralluoghi e controlli che possono tendere a verificare:

- a) l'andamento del servizio;
- b) la qualità delle prestazioni;
- c) il rispetto delle procedure e delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato e dal contratto da stipularsi con il soggetto aggiudicatario.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati saranno concordati fra le

parti, fermo restando il corrispettivo stabilito.

ART. 19 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023 sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici ivi citati.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

Si rimanda per maggiori dettagli a quanto contenuto nel disciplinare.

ART. 20 PROCEDURA PRESCELTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà con procedura negoziata, con l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto all'art. 108, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua, nel rispetto del Codice dei Contratti e di quanto previsto dal presente Capitolato.

La gestione del servizio sarà affidato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a punti 100). I concorrenti dovranno presentare un progetto che sarà valutato in relazione ai requisiti di qualità e prezzo.

Il punteggio per l'aggiudicazione alla gara sarà attribuito dalla Commissione Tecnica in base ai seguenti elementi di valutazione:

A) OFFERTA TECNICA (Qualità)	MAX PUNTI 80/100
B) OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 20/100
TOTALE PUNTI	PUNTI 100/100

A) Progetto tecnico di qualità del servizio (punteggio massimo 80 punti)

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata in base ai seguenti parametri:

A.1) Presupposti teorici di riferimento	Fino a un massimo di punti 15
A.2) Azioni e organizzazione del lavoro	Fino a un massimo di punti 20
A.3) Esperienza maturata nell'ambito della gestione di servizi di emergenza sociale e bassa soglia	Fino a un massimo di punti 20
A.4) Risorse umane, tecniche, logistiche e strumentali	Fino a un massimo di punti 15
A.5) Proposte migliorative/innovative (ad esclusivo onere dell'aggiudicatario)	Fino a un massimo di punti 10

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri di valutazione di seguito indicati, gli elementi sopra descritti.

Al fine di consentire l'attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà specificare che i costi relativi alle proposte di interventi migliorativi di carattere organizzativo sono a proprio carico.

I criteri di valutazione adottati dai commissari di gara saranno i seguenti:

Valutazione	Descrizione	Range Coefficiente
Scarso	Elemento trattato in maniera del tutto inadeguata.	da 0 a 0,2 (compreso)
Insufficiente	Elemento trattato in modo approssimativo e sommario, comunque non adeguato.	da 0,3 a 0,4 (compreso)
Sufficiente	Elemento trattato in modo adeguato, senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.	da 0,5 a 0,6 (compreso)
Buono	Elemento trattato in modo approfondito, apportando alcuni elementi innovativi ed efficaci o comunque migliorativi rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.	da 0,7 a 0,8 (compreso)
Ottimo	Elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi innovativi ed efficaci o comunque migliorativi rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.	da 0,9 a 1 (compreso)

L'Offerta Tecnica dovrà essere redatta con chiarezza e completezza in modo da consentire alla Commissione Giudicatrice di assegnare i punteggi secondo gli elementi di valutazione precedentemente illustrati.

Nel caso in cui l'Offerta Tecnica sia redatta in maniera tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di quanto dichiarato ed offerto, relativamente a ciascun elemento di valutazione per il quale ciò si verifichi, verrà attribuito un punteggio pari a zero.

A pena di esclusione, nell'Offerta Tecnica non dovrà essere riportato alcun elemento economico indicativo dell'Offerta Economica, compresi eventuali retribuzioni od emolumenti riferiti al personale impiegato.

Si precisa che i progetti dovranno essere redatti, indicativamente, con le seguenti caratteristiche: 25 facciate dattiloscritte in formato A4, scritte con carattere Arial 12 o con carattere di dimensioni corrispondenti, e con un massimo di 52 righe per facciata.

Si rinvia al disciplinare di gara, per i dettagli inerenti le modalità di calcolo e di attribuzione dei

punteggi all'offerta tecnica ed economia.

ART. 21 COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

ART. 22 REVISIONE PERIODICA DEL COSTO DEL SERVIZIO

Il rischio di impresa è a totale carico dell'aggiudicatario.

1. Durante la gestione del servizio oggetto dell'appalto il corrispettivo pattuito, in termine di **costo orario per profilo professionale, non sarà suscettibile di aumenti o diminuzioni**. La ditta aggiudicataria non avrà nessun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumenti di costi di manodopera, per perdite o per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potrebbe verificarsi dopo l'aggiudicazione e/o durante l'esecuzione della fornitura in oggetto.
2. Il presente contratto non è sottoposto alla revisione dei prezzi e pertanto il concorrente ne dovrà tener conto in sede di formulazione dell'offerta.

ART. 23 ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. Dopo l'aggiudicazione, l'impresa, entro i termini perentori seguenti ed a pena di decadenza dell'aggiudicazione stessa, sarà invitata a:
entro il termine di **venti giorni** dalla comunicazione:

- a) versare la somma per le spese di contratto, di registro ed accessorie, a carico dell'appaltatore;
- b) presentare copia delle polizze assicurative di cui all'art. 26 del presente Capitolato.

entro il termine di **dieci giorni** dalla comunicazione:

- c) versamento della cauzione definitiva;
- d) la programmazione delle attività in base alle indicazioni fornite dal Consorzio e in base al progetto di gestione presentato per le diverse tipologie di servizio;
- e) l'elenco nominativo delle persone impiegate nei Servizi con indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo curriculum, tipologia di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dei contratti integrativi vigenti, inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato, copia del Regolamento Interno applicato ai propri addetti;
- f) copia dei titoli di studio e dei certificati attestanti le esperienze degli operatori impiegati nei servizi;
- g) il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal datore di lavoro;
- h) dichiarazione adempimenti D.LGS. 81/2008: nominativo del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e certificazione nominativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i) il nominativo del Responsabile dell'impresa che manterrà i rapporti contrattuali con il C.I.S.S.A e del Coordinatore dei Servizi.

2. Ove, nei termini fissati nel precedente punto 1), l'impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria.

Il C.I.S.S.A potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria (sempre che l'offerta di questo sia ritenuta valida), il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre centoventi giorni dalla data della gara.

3. Se neppure il secondo classificato risulta idoneo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara.

L'offerta è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, mentre la Stazione Appaltante rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del contratto, che avverrà previo accertamento della insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione antimafia.

Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di fornitura di servizi e ad ogni altra disposizione vigente.

ART. 24 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto, alla presentazione delle offerte e alla stipula del contratto di cui al presente appalto sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 25 GESTIONE EMERGENZE SANITARIE

Qualora si verifichi un'emergenza sanitaria l'Appaltatore avrà l'obbligo di attenersi puntualmente e scrupolosamente a quanto previsto dalla specifica normativa anche in qualità di datore di lavoro, adeguando la gestione del servizio e la strumentazione utilizzata a quanto disposto dalla stessa, senza alcun onere a carico del Committente.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere alla fornitura per i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, i beneficiari del servizio di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari e dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla specifica normativa per garantire la sicurezza di lavoratori e , i beneficiari del servizio , si individuano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: attuazione di specifiche procedure di lavoro(es triage di accesso), acquisto di prodotti o strumentazione in uso ai propri dipendenti (es. lozioni, igienizzanti...).

ART. 26 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ

1) L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del C.I.S.S.A., relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati (personale, utenti o terzi) in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico della ditta gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

2) L'impresa esonera altresì il Consorzio per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere arrecati al soggetto aggiudicatario medesimo a causa di fatti colposi di terzi.

3) L'impresa aggiudicataria solleva il C.I.S.S.A. da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa. Le spese che il C.I.S.S.A. dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate. In caso di danni arrecati a terzi, il soggetto aggiudicatario dovrà darne immediata notizia al Consorzio, fornendo dettagliati particolari.

4) La ditta appaltatrice è tenuta, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio oggetto del presente appalto, anche quelli prodotti per colpa grave. E' altresì tenuta a fornire alla Stazione Appaltante copia autentica della

suddetta polizza, prima dell'inizio del servizio, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti.

Tale polizza per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che fossero arrecati dal personale dell'impresa, così come da qualunque altro soggetto di cui questa si avvalga nell'espletamento del servizio, dovrà avere i massimali di seguito dettagliati.

- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali:
 - 1.500.000,00 € per ogni sinistro
 - 1.500.000 € per ciascuna persona
 - 1.500.000 € per danni a cose.
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali:
 - 1.500.000,00 € per ogni sinistro
 - 1.500.000,00 € per ogni persona infortunata.

La polizza sopraccitata dovrà coprire l'intero periodo del servizio e, tra le altre, dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni da incendio di cose dell'Assicurato;
- danni alle cose in consegna e custodia;
- danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
- riconoscimento della qualifica di terzo nei confronti del Consorzio e dei suoi operatori, oltre che nei confronti di tutti gli utenti;
- inclusione della responsabilità personale di tutti gli addetti (dipendenti e/o collaboratori) coinvolti nell'esercizio delle attività svolte per conto dell'appaltatrice, compresi gli stagisti, i volontari ed il personale esterno comunque utilizzato;
- estensione alla responsabilità Civile degli utenti di cui l'aggiudicatario deve rispondere, compresi fatti conseguenti alla mancata sorveglianza;
- perdite patrimoniali conseguenti ad errato trattamento di dati personali.

Inoltre, la polizza dovrà espressamente prevedere che gli utenti siano considerati terzi tra di loro.

5) Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre stipulare apposita polizza assicurativa dei mezzi propri o privati, utilizzati dagli operatori anche per il trasporto degli utenti, con massimali non inferiori a quelli previsti per legge.

6) Copia autentica delle polizze suddette dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante entro la data di stipula del contratto e a ogni scadenza delle stesse dovrà essere trasmessa la dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

La presentazione delle polizze condiziona la stipulazione del contratto e la loro mancata produzione può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

7) Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

8) Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata altresì la copertura INAIL.

INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il Consorzio si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulla gestione dell'appalto per verificare la rispondenza al contenuto del Capitolato e a quanto stabilito nel contratto.

Qualora risultino ai responsabili del Consorzio, mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto indicato dal soggetto aggiudicatario; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare al soggetto aggiudicatario una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, con facoltà di controdeduzione entro quindici giorni dal ricevimento dell'addebito.

La ditta non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale.

Se entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione, il gestore non fornirà nessuna controprova probante, il Consorzio applicherà le misure previste dal presente capitolato

In caso di infrazioni accertate nell'esecuzione del presente appalto, il Consorzio/ASL addebiterà al soggetto aggiudicatario una sanzione di € 350,00 per ogni infrazione.

Per infrazioni gravi o infrazioni reiterate la sanzione sarà di € 700,00 per ogni infrazione.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi, che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Consorzio/ASL potrà, a suo insindacabile giudizio, applicare una sanzione fino ad € 2.000,00.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l'applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procederà per analogia:

- a) mancata effettuazione del servizio nei tempi richiesti;
- b) ritardo nella sostituzione del personale e nelle comunicazioni preventive al riguardo;
- c) violazioni delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro, di trattamento dei dati personali e del segreto d'ufficio.

Le infrazioni saranno contestate e le penalità applicate con provvedimento del Dirigente competente.

Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal Capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia finché perdurino le cause specifiche che le hanno provocate e finché il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad esso incombenti ed alle ingiunzioni ad esso impartite.

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti della ditta dipendenti dal presente appalto e, per l'eventuale eccedenza, con i crediti derivati da eventuali altri contratti in corso fra le parti ed, infine, con la cauzione definitiva. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni.

ART. 28 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. La risoluzione del contratto è regolamentata dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, il C.I.S.S.A. ha facoltà di risolvere ipso facto e de iure il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R o pec, incamerando il deposito cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni.

In casi meno gravi il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità su indicate quando, dopo aver intimato due volte all'impresa aggiudicataria, a mezzo raccomandata A/R o pec, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste.

In tali casi il C.I.S.S.A., per garantire la continuità del servizio, potrà ricorrere all'intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte del soggetto aggiudicatario del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) abituale deficienza o negligenza o ritardo nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano i servizi stessi a giudizio insindacabile del C.I.S.S.A.;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- e) assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
- f) in ottemperanza alla richiesta del Consorzio di sostituire il personale non idoneo;
- g) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
- h) sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia e alla legge n. 136/2010;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di trattamento dei dati personali/tutela della privacy art. 30 del Capitolato;
- j) nelle ipotesi previste all'art. 29 del presente Capitolato;
- k) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'impresa aggiudicataria.

3. Nei casi previsti al punto 2) del presente articolo, l'appaltatore, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e al rimborso delle maggiori spese che le Amministrazioni dovranno sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dei servizi ad altro soggetto.

Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del C.I.S.S.A., comunicata all'Esecutore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite mail pec, dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

Il C.I.S.S.A. sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il prezzo contrattuale dei servizi fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

4. Il C.I.S.S.A., nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento dei servizi dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato con preavviso non inferiore a 20 giorni, di recedere dal contratto, secondo quanto definito all'art. 123 del D. Lgs 36/2023.

ART. 29
RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. del 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. – ed è tenuto ad indicare altresì il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che si dovrà coordinare con quello del Consorzio/ASL.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto, entro tre mesi dall'affidamento del Servizio, alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dall'art. 17, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed a fornire immediatamente ai propri operatori, inseriti nel Servizio oggetto del presente Capitolato, attrezzature, impianti, mezzi e dispositivi di protezione individuale conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il prestatore di servizi dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità con le vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81/2008).

Il documento sopra citato dovrà essere aggiornato a cadenza annuale.

L'impresa dovrà adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22 ottobre 2012: "Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi dell'Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi".

Non sono rilevati rischi da interferenza, per i quali sia necessario adottare misure specifiche di sicurezza (DUVRI).

Gli eventuali costi di interferenza dipendenti da fatto dell'Aggiudicatario, sono a carico dello stesso.

ART. 30
RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l'impresa è nominata responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

La ditta dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- dovrà, su indicazione del Consorzio, titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati trattati successivamente alla scadenza del contratto di appalto entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza del contratto di appalto, assicurando la cancellazione di eventuali copie esistenti;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardano l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- dovrà garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- dovrà adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- dovrà assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- dovrà assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alle misure di sicurezza, alla notifica della violazione e alla valutazione d'impatto;
- dovrà effettuare il trattamento dei soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente

per l'organizzazione del servizio, comprendendo dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;

- dovrà mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Consorzio e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Nel caso in cui la ditta violi quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, stabilendo finalità e mezzi del trattamento diversi da quelli previsti dal titolare, oltre alle ipotesi di responsabilità penale contemplate dalla normativa vigente, sarà considerato alla stregua del titolare del trattamento e si accollerà le responsabilità e le conseguenze che ne possono derivare, anche relativamente ai danni provocati ai soggetti terzi interessati.

ART. 31 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Come descritto al precedente art. 3 del presente capitolato il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta è onnicomprensivo.

L'impresa aggiudicataria dovrà emettere al CISSA fatture mensili, nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente a ciascuna fattura mensile riportante l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara) e intestate al C.I.S.S.A, un elenco riepilogativo delle ore erogate per ciascuna attività e operatore di riferimento; tale documento in formato pdf dovrà essere protetto da Password che sarà trasmessa con specifica mail al Responsabile di Area.

La mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, rende non ricevibili le fatture.

Tali documenti devono essere inoltrati ai competenti uffici del CISSA che ne controlleranno la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del C.I.S.S.A della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il C.I.S.S.A. non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento saranno automaticamente interrotti sino alla risoluzione delle relative problematiche.

ART.32 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'eventuale acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente "dedicato", per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. La ditta, dovrà, quindi, indicare il numero di conto corrente "dedicato" ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. Il mancato rispetto delle disposizione del presente articolo comporta la nullità assoluta del contratto.

L'Impresa s'impegna a comunicare al C.I.S.S.A., entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati.

ART. 33 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ' DI ECCEZIONI

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta agli Enti e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l'appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dal CISSA che si pronuncerà espressamente in merito.

ART. 34 CONTROVERSIE

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente appalto oggetto del capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro competente per territorio.

ART. 35 DOMICILIO LEGALE/SEDE OPERATIVA

L'appaltatore dovrà eleggere, ai fini contrattuali, una sede operativa stabilmente funzionante in Provincia di Torino, con responsabili presenti sul territorio del Consorzio in grado di assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di eventuali problemi derivanti dal contratto.

ART. 36
OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

Per tutte le condizioni non evidenziate nel presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento a quelle previste D.Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle leggi, decreti, prescrizioni e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Consorzio.

Ciascun concorrente alla gara, presentando l'offerta, si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e, anche, di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto di appalto e che possano influire sull'esecuzione dei servizi e sulla determinazione del prezzo offerto.